

AC News

Tax, Vat, Customs, Legal, Accounting

12 maggio 2021



AC

ONERI PLURIENNALI, DECADENZA POTERE DI ACCERTAMENTO

Con la sentenza n. 8500, depositata il 25 marzo 2021, le Sezioni Unite della Cassazione, in tema di decadenza del potere di accertamento relativo a componenti di reddito a manifestazione pluriennale, hanno stabilito che il Fisco può contestare i presupposti o i valori di prima iscrizione del componente avente effetti fiscali pluriennali, fino allo scadere dei termini di accertamento relativi alla dichiarazione nella quale il singolo rateo annuale ha assunto rilevanza, indipendentemente dalla mancata contestazione dell'anno di prima iscrizione in bilancio o rilevanza fiscale, ed anche laddove il relativo termine sia ormai decaduto.

Il tema riguarda diverse fattispecie, tra le quali le quote di ammortamento di beni materiali ed immateriali, le sopravvenienze attive rateizzabili, il riconoscimento pluriennale di crediti d'imposta, il riporto in avanti delle perdite di esercizi pregressi.

I giudici, pur affermando il principio di autonomia dei singoli periodi d'imposta, pongono particolare enfasi al rapporto tra tale autonomia e i termini di accertamento, concludendo che il risultato di ciascun periodo costituisce l'oggetto di una obbligazione tributaria autonoma, mentre tale autonomia non è incisa dalla partecipazione alla formazione del reddito di componenti derivanti da "fatti generatori ricadenti in annualità pregresse". In buona sostanza, secondo la Corte, gli elementi pluriennali non incidono sulla "annualità" dell'obbligazione d'imposta, che resta accertabile, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione.

In estrema sintesi, il presupposto che ha generato la deduzione del rateo annuale sarà verificabile ed accertabile, limitatamente agli effetti fiscali determinati da quel singolo rateo, entro il termine di accertamento della relativa dichiarazione annuale. A titolo di esempio, il costo dell'acquisto o l'inerenza di un bene strumentale con un piano di ammortamento pluriennale avvenuti nell'anno X potranno essere contestati o disconosciuti, per la prima volta, anche nell'anno X+8, muovendo dall'accertamento degli effetti prodotti, nell'anno d'imposta X+8, dalla deduzione del relativo ammortamento ai fini della determinazione della base imponibile.

A ben vedere, tali conclusioni mal si conciliano con l'obbligo decennale di tenuta delle scritture contabili, la Corte sul punto afferma *tranchant* che "è il regime di conservazione documentale, per la sua evidente

finalizzazione e strumentalità, a doversi per forza adeguare alla disciplina dell'accertamento ed alla sua tempistica, non il contrario".

Tale decisione potrebbe avere un notevole impatto non solo dal punto di vista prettamente fiscale, ma anche relativamente alle trattative commerciali quanto alle garanzie che si prestano e richiedono nell'ambito delle operazioni di M&A. In fase di due diligence, ove vi siano poste pluriennali oggetto di deduzione nella dichiarazione della società target, o nel quinquennio antecedente l'acquisizione occorrerà valutare con particolare attenzione i fatti generatori del componente positivo/negativo di reddito, controllare la documentazione ancora in possesso del cedente e indagare sui periodi fiscali relativi ai ratei residui di detto componente, con la conseguenza che potrebbero essere richieste garanzie aggiuntive la cui durata sia legata al termine di residua rilevanza della posta pluriennale.

Sebbene la soluzione prospettata dai Giudici sia fondata su un percorso argomentativo (apparentemente) logico e razionale, la stessa non si può certamente ritenere condivisibile. E ciò in quanto incide, riducendola, sulla certezza del diritto tributario, con innegabili ripercussioni sulla credibilità del nostro sistema-Paese.

Tale decisione potrebbe, magra consolazione, non essere applicabile alle perdite fiscali in quanto, nonostante il riporto sia in sé idoneo a determinare un decremento del reddito imponibile di un esercizio successivo (come per l'ammortamento ad esempio), le stesse non possono essere certo considerate componenti di reddito a manifestazione pluriennale, non costituendo un elemento reddituale dell'esercizio nel quale viene utilizzata. Rimanendo un elemento reddituale dell'esercizio nel quale si è "formata", contestare l'ammontare della perdita significherebbe riliquidare il risultato dell'esercizio di formazione, per il quale sarebbe necessario accertare direttamente tale periodo e non quello successivo di utilizzo.

A cura di

Dott. Davide Albonico

IL CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI ED ECCEDENZIA RIPORTABILE

Il MISE, tramite un suo dirigente durante l'incontro con la stampa specializzata, ha confermato la riportabilità del credito di imposta su investimenti in beni strumentali nuovi non utilizzato ai successivi periodi di imposta.

L'agevolazione

Esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Il bonus è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. L'agevolazione è differente a seconda della tipologia di investimento:

- **beni ordinari.** Investimenti dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021 (fino al 30/06/2022, con accanto 20% entro fine 2021), 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile;
- **beni 4.0 materiali.** Investimenti dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021 (fino al 30/06/2022, con accanto 20% entro fine 2021) 50% del costo, per la quota fino a 2,5 milioni di euro; 30% per la quota superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni. Investimenti dal 1/01/2022 alla fine del 2022 (fino al 30/06/2023 con acconto del 20% entro fine 2022) 40% del costo, per la quota di fino a 2,5 milioni di euro; 20% del costo, per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
- **Beni 4.0 immateriali.** Investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16/11/2020 al 31/12/2022, ovvero fino al 30/06/2023, con acconto del 20% entro fine 2022), il credito d'imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. "Legge di Bilancio 2021", è esclusivamente utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24 e non può essere richiesto a rimborso.

Con la Risoluzione n. 3/E/2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello F24 per la compensazione del credito con imposte e contributi:

- "6935", investimenti in beni materiali e immateriali "generici";
- "6936", investimenti in beni materiali Industria 4.0;
- "6937", investimenti in beni immateriali Industria 4.0.

Nessun limite alla compensazione

Ai fini della compensazione non opera il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000, pari 700.000 euro annui, previsto per le compensazioni nel modello F24, nonché il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi. Non trova applicazione neppure la previsione di cui all'art. 31, D.L. n. 78/2010, ossia il divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro.

Periodo di utilizzo e decorrenza dell'agevolazione

Il credito d'imposta istituito dalla Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo. La decorrenza del credito e l'utilizzabilità dello stesso cambia a seconda della natura dell'investimento:

- beni strumentali "generici", con decorrenza dall'anno di entrata in funzione;
- beni Industria 4.0, con decorrenza dall'anno di avvenuta interconnessione.

Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta sui beni "generici".

I soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "generici" nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021, possono utilizzare il credito d'imposta in un'unica quota annuale.

Riportabilità

Nel corso degli incontri organizzati a inizio anno dalla stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mancato utilizzo (per incapienza) di parte della quota di un terzo del credito d'imposta maturato sugli investimenti in beni strumentali, l'eccedenza può essere utilizzata l'anno successivo, andandosi a sommare alla quota fruibile del medesimo periodo.

A cura di

Dott. Roberto Rizzuto

NOTE DI VARIAZIONE IVA IN AMBITO CONCORSALE: (PROBABILI) NOVITA' IN ARRIVO

Il Decreto Sostegni bis - ancora in bozza - prevede una sostanziale novità in tema di "recupero IVA su crediti non riscossi nella procedure concorsuali". A Livello normativo, quindi, con l'art 11 del decreto citato si interviene sull'art. 26 del DPR 633/72.

In particolare, quando un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all'annotazione nel registro delle vendite viene meno o se ne riduce la base imponibile a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data:

- in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale,
- oppure dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare,
- dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare

In sostanza, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali la nuova norma consentirebbe di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura senza doverne attendere la conclusione.

La norma in questione, come noto, era stata introdotta dalla legge di Stabilità del 2016 e non era entrata mai in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo.

Come precisato nella relazione illustrativa al decreto sostegni bis si era previsto che in presenza di procedure concorsuali, il cedente o prestatore potesse emettere nota di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA anticipata allo Stato a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato a procedura concorsuale, senza attendere la sua conclusione, cosa prevista dalla precedente normativa.

Di fatto, il Governo sembrerebbe disposto ad accogliere le numerose richieste avanzate finora, con il fine di tutelare i principi e i meccanismi regolatori della materia.

A seguito della modifica indicata, infatti, la disciplina passerebbe dall'attuale comma 2 al nuovo comma 3-bis, e sarebbe la seguente:

- se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all'annotazione nel registro delle vendite viene meno (o se ne riduce la base imponibile) a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; in alternativa, dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della Legge fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), Legge fallimentare;
- permane la possibilità di emettere la nota di variazione in caso di procedure individuali esecutive rimaste infruttuose.

Inoltre, la nuova norma definisce il momento preciso a partire dal quale il creditore è legittimato a recuperare in detrazione l'IVA versata allo Stato, ma che non è recuperata in rivalsa dal cliente inadempiente e assoggettato a procedura concorsuale. La tempistica è regolata sulla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Un'altra novità è quella che l'IVA non pagata dal debitore non grava sulla procedura concorsuale; di conseguenza, l'organo della procedura non deve procedere all'annotazione nel registro delle vendite.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

**SDOGANAMENTO ALL'IMPORTAZIONE:
CIRCOLARE N. 18/D DEL 07 MAGGIO 2021**

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 18 del 7 maggio 2021 sulla reingegnerizzazione del sistema informativo di sdoganamento all'importazione, adeguamento alle novità normative di cui al "pacchetto iva e-commerce" e implementazione graduale degli istituti previsti dal codice doganale dell'Unione.

La Commissione Europea ha previsto una finestra temporale che si conclude il 31 dicembre 2022 per l'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione e dei regimi speciali all'importazione.

L'Amministrazione doganale italiana ha giustamente condiviso con la platea degli operatori economici, nell'ambito del tavolo tecnico e-customs, una road map per l'aggiornamento dei suddetti sistemi all'importazione, facendo corrispondere a tale necessità una completa progressiva reingegnerizzazione del proprio sistema informativo.

L'approccio proposto disegna un percorso graduale di adeguamento agli istituti del CDU e consente di minimizzare gli impatti con altri progetti unionali (evitando di fatto un approccio cosiddetto di tipo "big bang") e di introdurre nuove semplificazioni che saranno supportate in futuro dal nuovo sistema.

Gli operatori economici, a vario titolo coinvolti nel processo di sdoganamento all'importazione, fruiscono dei nuovi servizi offerti da ADM per il tramite della Piattaforma di accoglienza, che sostituisce il STD.

Per fruire dei nuovi servizi di importazione l'operatore economico interessato deve dotarsi delle credenziali SPID di livello 2, di persona fisica, di una CNSovero di una CIE, ai fini dell'accesso al portale istituzionale dell'Agenzia – PUDM.

Nella sezione "Documentazione di riferimento" de "La mia scrivania", disponibile nella propria area riservata del PUDM dal menu "Mio Profilo", sono fruibili i tutorial che illustrano dettagliatamente i principali casi d'uso per la richiesta delle autorizzazioni mediante il MAU.

Il dialogo con la Piattaforma di accoglienza avviene in modalità S2S e la sicurezza del canale di comunicazione è garantita da un certificato di autenticazione, di cui l'operatore economico deve dotarsi mediante il servizio "Gestione certificati" disponibile nell'area riservata del PUDM.

Attraverso il servizio IMPORT disponibile nella Piattaforma di accoglienza solo in modalità S2S, l'operatore economico può presentare una dichiarazione doganale (operazione "invioDichiarazione"), chiederne la revisione su istanza di parte (operazione "rettificaDichiarazione") o l'annullamento (operazione "annullaDichiarazione").

In applicazione di quanto disposto con Determinazione Direttoriale prot. n. 100615/RU del 6 aprile 2021, considerata la semplificazione delle procedure e delle formalità dichiarative, ivi prevista per i soggetti iscritti all'Elenco istituito presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce P4I" (platform for import), in coerenza con quanto indicato dall'art. 2, comma 2 della stessa, dal 10 maggio è disponibile, in ambiente di esercizio, il nuovo servizio, offerto tramite Piattaforma di accoglienza, che consente ai suddetti soggetti di presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per spedizioni di valore trascurabile.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO REGISTRATO E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE (Trib. Milano, Sentenza n. 2622/2021 pubbl. il 29/03/2021 - RG n. 47381/2015 Repert. n. 2281/2021)

«[...] ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all'art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli artt. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della stessa violazione»

Nella fattispecie in esame, una società di diritto italiano adiva Tribunale di Milano al fine di contrastare la condotta di concorrenza sleale posta in essere da diverse società concorrenti mediante la contraffazione di marchio registrato di titolarità della prima. In particolare, l'attrice domandava che fosse accertato il comportamento illecito delle convenute per avere posto in essere un'attività di contraffazione dei propri marchi commerciali (uno solo dei quali è poi stato riscontrato essere regolarmente registrato) ed atti di concorrenza sleale confusoria e, per l'effetto, che (i) fosse loro inibito l'utilizzo di tali segni distintivi, (ii) fosse ordinato il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti da essi contraddistinti, (iii) fosse fissata una penale per ogni prodotto presente sul mercato successivamente alla notificazione dell'emanando provvedimento, (iv) fosse ordinata la pubblicazione della sentenza, e, infine, (v) fosse accolta la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di tali condotte illegittime.

Con sentenza parziale n. 2367/2018, accogliendo le doglianze di parte attrice, il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, ha così disposto: "accerta e dichiara che A.M. s.r.l., F.B. s.r.l., G. s.r.l., S.P. s.r.l. e Z.M. s.r.l. [società convenute] si sono resi responsabili di concorrenza sleale confusoria e di contraffazione del marchio registrato [nome marchio] titolarità di A.S. s.r.l. [attrice], come meglio specificato in motivazione; - inibisce ad A.M. s.r.l., F.B. s.r.l., G. s.r.l., S.P. s.r.l. e Z.M. s.r.l. ogni ulteriore utilizzo, con

qualsiasi mezzo e modalità, del marchio silk georgette, in particolare per la fabbricazione, il commercio e la pubblicità dei prodotti contraddistinti dal medesimo segno; - fissa la penale di Euro 1.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza".

In considerazione di ciò, ritenuta quindi la causa matura per la decisione, la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano ha condannato le società convenute al risarcimento del danno da lucro cessante e del danno non patrimoniale, entrambi determinati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in considerazione dell'omessa esibizione della documentazione disposta dal Giudice. La motivazione del Tribunale, infatti, parte dall'assunto che vi era una "oggettiva difficoltà di A.S. Srl [parte attrice] di provare e quantificare in modo preciso il danno da lucro cessante conseguente alla contraffazione subita, tenuto conto della condotta non collaborativa delle controparti ... La mancata ottemperanza delle parti convenute all'ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice, infatti, rende impossibile la determinazione degli utili conseguiti sulla base di dati certi, con la conseguenza che si deve procedere a una quantificazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ..., ha ritenuto che sia possibile valutare tale comportamento processuale ai fini della desunzione di argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno (cfr. Cass. 188/1996)". Ciò premesso, il Collegio è giunto a quantificare il danno da lucro cessante per l'illecito utilizzo del marchio applicando il "criterio del giusto prezzo, il quale consente di determinare il lucro cessante in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Nel caso in esame, tale royalty deve essere determinata equitativamente, in considerazione del vantaggio che altrimenti ne deriverebbe per il contraffattore nel vedersi assicurata una licenza "obbligatoria" senza sostenere i relativi costi e oneri. In ordine al suo ammontare si ritiene congrua applicare una royalty determinata nella misura pari al 15% del fatturato."

A cura di
Avv. Paolo Alessandro Bancher

SANZIONI IN IPOTESI DI ERRATA EMISSIONE DI UNA FATTURA IN REVERSE CHARGE

In riferimento all'argomento qui in trattazione si è occupata l'Agenzia delle entrate con l'interpello n. 301 del 28 aprile 2021.

Nel caso oggetto di attenzione la società interpellante (soggetto estero con posizione Iva in Italia e deposito di merci in Italia) chiedeva come regolarizzare alcune fatture emesse dalla propria partita Iva comunitaria a clienti con partita Iva italiana in reverse charge (articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972), nell'errata convinzione che questi fossero stabili organizzazioni italiane destinatarie delle vendite.

A ben vedere, le società acquirenti, facenti parte di un gruppo, hanno acquistato in Italia non con una stabile organizzazione ma con un'identificazione diretta; pertanto, avrebbero dovuto ricevere dal fornitore estero, tramite la posizione Iva italiana, una fattura con Iva.

Le sanzioni applicabili ai fini Iva per errata emissione di fattura in reverse charge incidono in parte il soggetto che ha emesso il documento, ed in parte il soggetto che l'ha ricevuta.

In forza alla regola generale (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero all'individuazione di prodotti determinati, è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione non può essere inferiore a 500 euro.

Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta.

La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In deroga, l'articolo 6, comma 9-bis.2, D.Lgs. 471/1997, stabilisce che, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, comma 7 e 8, D.P.R. 633/1972, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, D.L. 331/1993, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto

del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

Pertanto, il cliente che ha assolto l'Iva può detrarla ed il fornitore è soggetto ad una sanzione fissa a partire da 250 euro.

La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente (circolare 16/E/2017, paragrafo 4).

Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.

Diversi sono i casi di inversione contabile, nei quali il debitore di imposta è il cessionario o committente; li abbiamo osservati con l'introduzione dei nuovi codici Natura (N6.x) dal 2021 e Tipodocumento TD16, TD17, TD18 e TD19 obbligatori dal prossimo anno.

In particolare, gli articoli citati nell'articolo 6, comma 9bis.2, D.Lgs. 471/1997 sono:

- l'articolo 17 D.P.R. 633/1972,
- l'articolo 34, comma 6, secondo periodo D.P.R. 633/1972,
- l'articolo 74, comma 7 e 8, D.P.R. 633/1972,
- l'articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993,
- l'articolo 47, comma 1, D.L. 331/1993.

Nel caso specifico dell'interpello l'Agenzia delle entrate ritiene applicabile la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, in quanto l'istante è caduto in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti e l'Iva è stata effettivamente assolta in reverse charge.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

SPID E CIE OBBLIGATORI PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (art. 24 D.L. 76/2020), non verranno più rilasciate nuove credenziali a cittadini e imprese per l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, inclusi quelli erogati da Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.

Il passaggio a questo nuovo sistema di autenticazione tuttavia sarà graduale: fino al 30 settembre 2021 è stata infatti prevista una fase transitoria in cui sarà ancora possibile utilizzare le credenziali già in possesso e non ancora scadute.

Il Decreto in argomento si pone come principale obiettivo quello di agevolare l'accesso ai servizi pubblici da parte di imprese e cittadini, incentivando l'utilizzo del **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** o della **Carta d'Identità Elettronica (CIE)** in modo da avere un'unica chiave universale d'accesso. Questo sistema semplificherà sicuramente la vita agli italiani, i quali non dovranno più confrontarsi con credenziali diverse a seconda del servizio che vogliono utilizzare e consentirà ad Enti pubblici e Amministrazioni di ottenere notevoli risparmi economici perché non dovranno più farsi carico della gestione delle identità dei rispettivi utenti.

Inoltre, ovunque la legge richieda l'esibizione di un documento di identità, il cittadino può farsi identificare da remoto attraverso l'identità digitale di SPID o la CIE e non sarà più necessario allegare o inviare fotocopia del documento. In questo modo si velocizzano le procedure e si migliorerà la sicurezza, evitando di mettere in circolazione copie di documenti di identità.

Se già oggi richiedere lo SPID è diventato ormai fondamentale per accedere a numerose agevolazioni, dal bonus vacanze, al cashback di Stato fino alle indennità INPS riconosciute per l'emergenza coronavirus, l'identità digitale si appresterà a diventare essenziale per ogni cittadino.

Nel corso di questi mesi sono state sollevate diverse questioni riguardo la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, una delle quali riguarda il problema di accesso ai servizi pubblici da parte delle persone giuridiche (società, ente, associazione ecc.), in quanto sicuramente privi di SPID o CIE.

L'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) è dunque intervenuta elaborando delle linee guida che permettano di rilasciare l'**identità SPID per uso professionale (eIDup)**. La novità ha l'obiettivo di consentire a professionisti ed imprenditori di fruire più agevolmente dei servizi online della Pubblica Amministrazione, acquisendo una specifica identità digitale separata da

quella eventualmente posseduta come cittadino e persona fisica e dedicata solamente all'attività lavorativa.

Le credenziali SPID per persone giuridiche devono obbligatoriamente essere richieste dal legale rappresentante dell'organizzazione il quale, successivamente, può richiedere il rilascio di credenziali aggiuntive ad uso professionale per i soggetti autorizzati ad operare per conto della società, come dipendenti e collaboratori. Va comunque ricordato che la responsabilità per eventuali azioni scorrette sarà sempre di chi detiene l'identità eIDup. Ne consegue il divieto di condividere le proprie credenziali con persone terze, sia per una questione di responsabilità sia per una questione di protezione della privacy.

Cos'è lo SPID e come richiederlo?

Si tratta delle credenziali di identificazione online del cittadino che, tramite un unico nome utente ed un'unica password personali, permettono di utilizzare in modo veloce, semplice e sicuro i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.

Per ottenere l'identità digitale SPID è sufficiente aver compiuto almeno 18 anni ed essere muniti di documento di identità, tessera sanitaria con codice fiscale, indirizzo mail valido e numero di telefono.

SPID si può utilizzare da qualsiasi dispositivo, come computer, tablet e smartphone ed è possibile attivarlo anche gratuitamente registrandosi sul sito di uno degli Identity Provider autorizzati al rilascio (Aruba, Infocert, Poste Italiane, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa), seguendo e completando i vari passaggi per l'identificazione.

Lo SPID prevede tre diversi livelli di sicurezza che consentono di accedere a tre diverse tipologie di servizi:

- le credenziali SPID di livello I permettono di accedere ai servizi online tramite un nome utente ed una password;
- le credenziali SPID di livello II sono dedicate ai servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore (come quelli dell'Agenzia delle Entrate) e consentono l'accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (codice OTP), fruibile attraverso un dispositivo (es smartphone);
- le credenziali SPID di livello III prevedono l'utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di dispositivi fisici (es smart card) che vengono erogati dal gestore dell'identità.

A cura di
Dott.ssa Ilaria Levi

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web: <http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

CONTACTS

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare uno dei seguenti riferimenti:

Centro Studi AC
centrostudiac@actaxlaw.com

Dott. Albonico Davide
davide.albonico@actaxlaw.com

Avv. Cristiano Vincenzo
vincenzo.cristiano@actaxlaw.com